

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 560 DEL 28 OTTOBRE 2020

Pratica n. 33462 del 28/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 7 sita in Comune di Cellere, assegnata al sig. Angelo Rinaldi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Eurosia Bonci)	P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM (Avv. Maria Raffaella Bellantone)
		firmato Avv. M. R. Bellantone
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 580	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 28/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 560 DEL 28 OTTOBRE 2020

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agazia sulla quota n. 7 sita in Comune di Cellere, assegnata al sig. Angelo Rinaldi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agazia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato confermato sino a nuova disposizione, l'attribuzione ad interim dell'incarico dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, conferito, con determinazione n. 572/2019, all'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 - Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35 e 24 Settembre 2020, n. 44, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di

contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3 e n. 5, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Alessandro Tappella, notaio in Canino, del 5 aprile 1955, rep. n. 5641, registrato a Valentano il 26 aprile 1955, al n. 999, Vol. 20 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 3 maggio 1955, al n. 2641 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Angelo Rinaldi, nato a Cellere il 12 agosto 1895, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 7, sito in Comune di Cellere, località Intento, della superficie di ha 02.25.20, distinto in catasto alla Sez. II con il mappale n. 20/C/B/8, confinante con accesso, quote 8 e 6, proprietà privata. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1954;

VISTA la deliberazione Ente Maremma - Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio n. 1969/0239, del 15 novembre 1974, registrata a Viterbo il 21 novembre 1974, al n. 15146 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 4 dicembre 1974, al n.10208 del Registro Formalità, con la quale, a seguito del decesso del sig. Angelo Rinaldi, avvenuto in data 23 agosto 1972, ha autorizzato il subentro del sig. Felice Rinaldi, nato a Cellere il 28 settembre 1922, il quale, fermi restando gli obblighi assunti dal suo dante causa, nessuno

escluso ed i diritti a questo spettanti, ha accettato di succedere nel rapporto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del fondo, costituente la quota n. 7, sito nel Comune di Cellere, distinto in catasto dello stesso Comune al foglio 33, particelle 96 per la superficie di ha 02.31.30;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 2 aprile 1976, rep. n. 32007, registrato a Roma il 16 aprile 1976, al n. 3486, Vol. 374 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 24 aprile 1976, al n. 2957 del Registro Particolare, l'Ente Maremma – Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 1115/CE/A del 6 ottobre 1975, ha concesso, al sig. Felice Rinaldi, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota n. 7, sita in Comune di Cellere, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 33, particella 96 per la superficie di ha 02.31.30;

ATTESO che, con atto di donazione a rogito dr. Giuseppe Benigni, notaio in Viterbo, del 28 settembre 1991, rep. n. 42605, registrato a Viterbo il 10 ottobre 1991, al n. 6154 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 17 ottobre 1991, al n. 10480 del Registro Particolare, il sig. Felice Rinaldi, ha donato, al sig. Vincenzo Rinaldi, nato a Cellere il 27 novembre 1939, il quale ha accettato, il terreno catastalmente sopra descritto, sito in Comune di Cellere, costituito dalla quota n. 7;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Adriano Castaldi, notaio in Montefiascone, del 24 settembre 2019, rep. n. 27430, registrato a Viterbo il 3 ottobre 2019, al n. 9846, Mod. 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 4 ottobre 2019, al n. 10625 del Registro Particolare, il sig. Vincenzo Rinaldi, ha venduto, alla società "Agricola Lotti Società Semplice Agricola" con sede in Canino, rappresentata dai sigg. Elio Lotti, nato a Viterbo il 4 settembre 1972 e Maria Laura Lotti, nata a Viterbo il 16 aprile 1978, che intervengono in qualità di soci, i quali hanno accettato ed acquistato, il terreno sito in Comune di Cellere, costituito dalla quota n. 7, catastalmente già descritto;

PRESO ATTO che, la sig.ra Maria Laura Lotti, nella sua qualità di socio della società "Agricola Lotti Società Semplice Agricola" con sede in Canino, con istanza del 17 settembre 2020, protocollo n. 7618, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sulla quota n. 7, sita in Comune di Cellere;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici della competente struttura;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Angelo Rinaldi, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Alessandro Tappella, del 5 aprile 1955, rep. n. 5641, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Cellere al foglio 33, particelle 96 per la superficie di ha 02.31.30, costituente la quota n. 7, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell’Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all’atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all’Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell’Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione..

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA**
P.L. Rapporto con assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: Angelo Rinaldi, nato a Cellere il 12 agosto 1895;

Contratto: del 5 aprile 1955, rep. n. 5641;

Quota: n. 7, sita in Comune di Cellere, località Intento, di ha 02.31.30;

Dati Catastali: foglio 33, particelle 96;

Confini: accesso, quote 8 e 6, proprietà privata.

La sig.ra Maria Laura Lotti, con istanza del 17 settembre 2020, protocollo n. 7618, ha fatto richiesta all'Agazia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 7, sita in Comune di Cellere, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, redatta dal tecnico incaricato geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, del 26 ottobre 2020, che si allega alla presente determinazione, dalla quale si evince che non si rilevano servitù apparenti, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. (All. 1)

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agazia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agazia sul fondo in argomento.

Viterbo, 26 ottobre 2020

IL RELATORE
Eurosia Bonci

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: relazione tecnica, ai fini della cancellazione vincolo di riservato gravante sulla Quota n. 7, assegnata al sig. Rinaldi Angelo, con atto del notaio Tappella del 5 aprile 1955, rep. n. 5641, distinta nel Comune di Cellere, al foglio 33, particella 96, per la superficie di ha 2.31.30.

A seguito di consultazione dei documenti catastali e delle pratiche in possesso presso questo Ufficio si rileva che:

Dall'esame della documentazione cartacea inviata telematicamente, si evince che sulla quota 7 assegnata al sig. Rinaldi Angelo non si rilevano servitù apparenti, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite.

Viterbo, 26.10.2020

Il Tecnico Incaricato
geom. Eliseo Francesco Fulgenzi